



Notaio

Giuseppe D'ALOIA

Repertorio numero 1.436

Raccolta numero 1.116

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,

il giorno dodici,

del mese di Febbraio,

in Ovada, nel mio ufficio secondario alla Via Torino n. 16/6.

Innanzi a me Dott. Giuseppe D'ALOIA, Notaio residente in Torino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

SI SONO COSTITUITI

- **NERVI Piero**, nato in Molare (AL) il 2 Gennaio 1951, che dichiara di essere residente in Ovada (AL), alla Strada Sant'Evasio n. 52, di essere titolare del Codice Fiscale NRV PRI 51A02 F281M e di essere di stato civile libero;

- **BARBIERI Rosalba**, nata in Mornese (AL) il 3 Febbraio 1953, che dichiara di essere residente in Ovada (AL), alla Via San Paolo n. 96/8, di essere titolare del Codice Fiscale BRB RLB 53B43 F737E e di essere di stato civile libero;

- **CASTELLARI Roberta**, nata in Imola (BO) il 26 Dicembre 1961, che dichiara di essere residente in Ovada (AL), alla Via Antonio Gramsci n. 49/9, di essere titolare del Codice Fiscale CST RRT 61T66 E289O e di essere coniugata in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;

- **FERRERA Maria Martina**, nata in Ovada (AL) il 28 Luglio 1965, che dichiara di essere residente in Cremolino (AL), alla Via Crosio n. 2/A, di essere titolare del Codice Fiscale FRR MMR 65L68 G197K e di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni;

- **CREPALDI Federico**, nato in Alessandria (AL) il 17 Marzo 1966, che dichiara di essere residente in Cremolino (AL), alla Via Crosio n. 2/A, di essere titolare del Codice Fiscale CRP FRC 66C17 A182T e di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni;

- **CAMA Linda**, nata in Genova (GE) il 1° Dicembre 1973, che dichiara di essere residente in Ovada (AL), alla Strada Vecchia Costa n. 14/I, di essere titolare del Codice Fiscale CMA LND 73T41 D969L e di essere coniugata ancorché separata legalmente con omologa del Tribunale di Alessandria;

- **BRIGNOLA Alessio**, nato in Genova (GE) il 7 Ottobre 1975, che dichiara di essere residente in Ovada (AL), alla Strada Vecchia Costa n. 14/I, di essere titolare del Codice Fiscale BRG LSS 75R07 D969P e di essere di stato civile libero;

- **PERSICO Irene**, nata in Genova (GE) il 5 Dicembre 1976, che dichiara di essere residente in Silvano d'Orba (AL), alla Via Lerma n. 34, di essere titolare del Codice Fiscale PRS RNI 76T45 D969A e di essere di stato civile libero.

I costituiti si dichiarano altresì consapevoli circa le previsioni di cui al G.D.P.R. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dando atto di essere stati adeguatamente informati da me Notaio su tutti i diritti ad essi spettanti, e prestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono di costituire una Associazione, e precisamente:

PARTE PRIMA - ATTO COSTITUTIVO

ARTICOLO 1 - CONSENSO E OGGETTO

Registrato a
TORINO - DP I
il 17/02/2021
serie 1T
al n. 7972
per € 200,00

E' costituita una Associazione avente:

- denominazione: **"GUGIO IL RIFUGIO – ODV"**.

- sede: Ovada (AL); ai soli fini dell'art. 111-ter Disp. Att. c.c., l'indirizzo ove è posta la sede della società è nel Comune di Ovada (AL), attualmente al Largo Oratorio n. 13;

- durata: illimitata nel tempo;

- oggetto: così come previsto dallo Statuto di cui infra, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.

ARTICOLO 2 - AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione della Società viene affidata ad un Consiglio Direttivo nelle persone della Signora CAMA Linda, sopra generalizzata, in qualità di Presidente, e dei Signori NERVI Piero e BRIGNOLA Alessio, entrambi sopra generalizzati, in qualità di Consiglieri, i quali tutti resteranno in carica 3 (tre) anni e che - presenti - accettano, dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo chiedono pertanto l'iscrizione della propria nomina presso il Registro delle Imprese competente, delegando me Notario ad espletare tale adempimento.

ARTICOLO 3 - DURATA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno, il primo il 31 (trentuno) Dicembre 2021 (duemilaventuno).

ARTICOLO 4 - SPESE

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della costituenda Associazione. L'importo globale approssimativo delle predette spese ammonta a circa Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

ARTICOLO 5 - RINVIO

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono stabiliti nello Statuto, che viene dai componententi approvato nel testo seguente.

PARTE SECONDA - STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., un'Organizzazione di Volontariato avente la denominazione **"GUGIO IL RIFUGIO - ODV"**, con sede legale nel Comune di Ovada (AL), operante senza fini di lucro.

L'utilizzo dell'acronimo ODV è subordinato all'avvenuta iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato al Registro delle Associazioni di Volontariato o all'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La denominazione potrà essere integrata mediante l'aggiunta dell'acronimo ETS o mediante l'aggiunta dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" subordinatamente all'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Organizzazione di Volontariato è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Organizzazione di Volontariato non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associa-

ti, finalizzate a scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'Organizzazione di Volontariato nasce con l'obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo ed all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

L'Organizzazione di Volontariato inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap ed anziani.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Organizzazione di Volontariato si propone di svolgere le seguenti attività:

a) tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 Agosto 1991 n. 281;

b) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici, anche attraverso apposite convenzioni con privati od Enti Pubblici;

c) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e ricollocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);

d) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;

e) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;

f) organizzare manifestazioni ed altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, e similari;

g) organizzare raccolte di cibo ed altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;

h) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo od affine al proprio;

i) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, e similari;

j) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute genesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, e similari);

k) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;

l) elaborare e realizzare progetti di Pet-therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili.

L'Organizzazione di Volontariato potrà garantire la sua collaborazione ad al-

tri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Organizzazione di Volontariato potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili od immobili;

- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le Organizzazioni di Volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto;

- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato; le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti ed agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

- svolgere ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria od utile alla realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali, ivi incluse piccole operazioni commerciali, purché in via non prevalente e del tutto accessorie, strumentali e strettamente connesse al conseguimento degli scopi sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Organizzazione di Volontariato potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di Volontariato.

L'Organizzazione di Volontariato potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, dipendenti, lavoratori socialmente utili, tirocinanti.

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di Volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 3 – Membri dell'Organizzazione di Volontariato

All'Organizzazione di Volontariato possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Organizzazione di Volontariato e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Organizzazione di Volontariato si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Organizzazione di Volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati possono volontariamente finanziare l'Associazione, mediante prestiti infruttiferi che potranno essere restituiti, anche parzialmente, con delibera del Consiglio Direttivo, qualora le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Associazione lo consentano, fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili della normativa tempo per tempo vigente in tema di Organizzazioni di Volontariato.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione all'Organizzazione di Volontariato in qualità di associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione di Volontariato.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, sulla base di criteri di onorabilità e rispettabilità predeterminati dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dalla data di ricevimento di sollecito di pagamento;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione di Volontariato;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione di Volontariato.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comporta-

menti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione di Volontariato, sottoponendo la questione alla decisione della prima Assemblea degli associati che sarà convocata, la quale potrà decidere a favore o contro la ratifica del provvedimento. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione sul libro degli associati della deliberazione dell'Assemblea degli associati che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Organizzazione di Volontariato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati sul libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione di Volontariato;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche od Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Organizzazione di Volontariato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con possibilità di ottenerne copia;
- esaminare i libri dell'organizzazione di Volontariato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ottenendone copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione di Volontariato;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Organizzazione di Volontariato

Sono Organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Organizzazione di Volontariato non può essere

in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie, presso la sede sociale od in altro luogo, purchè in Italia.

Essa è l'organo sovrano dell'Organizzazione di Volontariato ed all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nelle assemblee possono partecipare e hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto e/o del bilancio sociale dell'Organizzazione di Volontariato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio, coincidente con l'anno solare, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno un membro del Consiglio Direttivo od un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante strumenti idonei a dare prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC) ovvero mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione; l'avviso dovrà essere recapitato e/o pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti: ad ogni associato spetta un voto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di controllo, nomina il Revisore ed adotta le eventuali azioni di revoca di tali organi;

- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Organizzazione di Volontariato;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Organizzazione di Volontariato e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione è costituito sotto forma di Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

La carica di membro dell'Organo di amministrazione è a titolo gratuito e non potrà essere in alcun modo retribuita tramite l'erogazione di alcun compenso. E' ammesso in favore dei membri dell'Organo di amministrazione il rimborso delle spese dai medesimi sostenute in nome e per conto dell'Organizzazione di Volontariato, a fronte di presentazione di idonea nota spese.

Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada o receda dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto dell'Organizzazione di Volontariato;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente od in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato mediante strumenti idonei a dare prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC), con avviso da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito purchè risultino presenti tutti i membri e che le deliberazioni vengano assunte all'unanimità.

Di regola è convocato ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente od in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Presidente ed il Segretario, incaricato di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Organizzazione di Volontariato, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione di Volontariato.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Organizzazione di Volontariato di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Organo di amministrazione.

ne per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 10 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti deve essere nominato dall'Assemblea qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e resta in carica per la durata di 3 (tre) anni, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio o del bilancio sociale dell'Organizzazione di Volontariato relativi al secondo esercizio successivo rispetto alla data di relativa nomina. Lo stesso è rieleggibile.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi e con le modalità previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale dell'Organizzazione di Volontariato sia stato redatto in conformità alle norme di legge; il bilancio sociale dell'Organizzazione di Volontariato dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Organizzazione di Volontariato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanzia-

mento (per esempio: feste e sottoscrizioni anche a premi);

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione di Volontariato, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Organizzazione di Volontariato né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione di Volontariato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione di Volontariato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale dell'Organizzazione di Volontariato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i medesimi termini previsti per il bilancio od il rendiconto di cassa.

Copia del bilancio sociale viene messo a disposizione di tutti gli associati e deve restare depositato presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato almeno per i 15 (quindici) giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea di relativa approvazione. I soci possono prenderne visione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione di Volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione di Volontariato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo for-

fettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato.

L'Organizzazione di Volontariato deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato, l'Assemblea, con la maggioranza di cui sopra, nomina un liquidatore ed il patrimonio residuo della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e tutte le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili od in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Del presente atto, scritto in parte di mio pugno e in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, su sette fogli per circa venticinque facciate, è stata da me Notaio data lettura alle parti, che lo approvano e, con me Notaio, lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti trenta.

In originale firmato da:

NERVI PIERO

ROSALBA BARBIERI

CASTELLARI ROBERTA

FERRERA MARIA MARTINA

CREPALDI FEDERICO

LINDA CAMA

ALESSIO BRIGNOLA

IRENE PERSICO

GIUSEPPE D'ALOIA - Notaio